

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE di promozione sociale

" Russkij dom di S. Erzia"

Art. 1. -DENOMINAZIONE E' costituita l'Associazione culturale di promozione sociale denominata " Russkij Dom di S. Erzia", come libera associazione senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo, regolata dalle

norme del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile e della Legge 7 Dicembre 2000 N.383, nonché dal presente statuto.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.2 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'Associazione è, nel rispetto delle leggi vigenti:

- promuovere e sviluppare la conoscenza della lingua e cultura russa in Italia in tutti campi,
- promuovere arte di S.D. Erzia in Italia e l'arte dei pittori, scultori italiani in Russia,
- promuovere le relazioni intergovernativi fra l'Italia e la Russia, e le relazioni interuniversitari fra Università Italiane ed Università della Federazione Russa,
- fornire servizio di mediazione sociale e linguistico culturale,
- promuovere le azioni mirate a sostenere l'integrazione di cittadini stranieri provenienti dalla Russia e dai paesi di ex Unione Sovietica.

La costituita Associazione persegue esclusivamente finalità artistiche, culturali, educative, filantropiche, formative, ricreative, scientifiche, e dell'attualità politica ed economica, nonché di promozione di studi, ricerche ed approfondimenti culturali,

economici e scientifici su base bilaterale, al fine di promuovere lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Russia.

Art.3 ATTIVITÀ

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini potrà in particolare pubblicare e diffondere libri e periodici, patrocinare gli incontri, convegni, seminari, organizzare le mostre, i concerti, rassegne cinematografiche, presentazioni di libri, attività rivolte ad aiutare i bambini orfani, promuovere la conoscenza della lingua russa organizzando i corsi di lingua e cultura, diffondere la conoscenza della scienza, arte, letteratura, storia, musica e canto russi, i fondamenti della religione ortodossa, organizzare i corsi di preparazione agli esami di Certificazione Internazionale e il campeggio estivo russo in Italia, promuovere i viaggi culturali e viaggi studio in Russia e facilitare i soggiorni dei cittadini russi, sia turisti, che immigrati in Italia, e in generale svolgere ogni attività anche quella commerciale diretta a perseguimento degli scopi che si prefigge mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci,. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo i casi in cui taluno dei soci sia chiamato a ricoprire incarichi che prevedono un impegno costante in favore dell'attività dell'associazione. Cariche elettive hanno durata di 3 anni.

Ai soci compete, se richiesto, il rimborso delle spese vive regolarmente documentate.

Art. 4 -SEDE

L'Associazione ha sede in Genova, in piazza san Giorgio 32 interno 3 16123 Genova

Tale sede potrà essere trasferita senza che ciò comporti una variazione al presente Statuto.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio italiano

Art. 5. GLI ASSOCIATI

All'Associazione possono essere ammessi cittadini italiani e cittadini stranieri , interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Fanno parte dell'Associazione oltre ai soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari.

- soci fondatori: sono coloro che hanno consentito la nascita dell'associazione mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo .

- soci ordinari: persone o enti pubblici e privati con sede in Italia o all'Estero che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

- soci onorari: persone, enti pubblici e privati con sede in Italia e all'Estero che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico all'Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Soci fondatori sono obbligati al versamento della quota d'iscrizione, nonché al insieme ai soci ordinari al pagamento dei contributi sociali annui stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il rinnovo delle quote sociali dovrà essere versato in un'unica rata entro il 31 gennaio. I Soci non in regola saranno considerati decaduti. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione in nessun caso può essere restituito.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente , dal Consiglio direttivo, il quale può insindacabilmente ammettere entro 7 giorni dalla

domanda il nuovo socio ovvero respingere la sua domanda entro il termine indicato, senza obbligo di motivare le proprie decisioni.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, sospensione, espulsione dall'Associazione

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Art. 7 ENTRATE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi e quote associative;
- offerte, donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale;
- ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote d'iscrizione dei soci fondatori, dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali

contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 8. –BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione, sul sito internet dell'associazione e trasmesso via mail agli associati, entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 9. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio della Repubblica Italiana.

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante il sito internet dell'associazione, affissioni nei luoghi pubblici, trasmessa via mail agli associati, sempre se tale sia stato comunicato, entro i 30 giorni precedenti la seduta.

L'annuncio di convocazione deve contenere la data, l'ora ,il luogo del svolgimento dell'assemblea inoltre l'ordine del giorno.

L'assemblea potrà svolgersi in audio-conferenza o video-conferenza, dovendosi intendere con tale definizione quella particolare modalità di svolgimento della stessa ove i soggetti aventi diritto di intervenire siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti e audio/video collegati.

Ai fini della validità della stessa:

- nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi video-collegati nei quali potranno affluire i soggetti aventi diritto;
- le modalità di collegamento audio/video dovranno consentire:
- al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, di regolare lo svolgimento della votazione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli aventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- ai soggetti intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Art. 10. –ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria dal Presidente o dal Consiglio direttivo oppure da due terzi degli associati, facenti parte dell'associazione da almeno un anno.

Salvo il caso di scioglimento dell'Associazione di cui al successivo articolo 13, in prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se è presente la metà più uno dei soci e deliberano validamente con la maggioranza dei 2/3 dei presenti; in

seconda convocazione (non più di 5 giorni dopo la prima) sono valide qualunque sia numero dei soci presenti che deliberano validamente con la maggioranza dei voti. è consentito il voto per delega. Non è consentito alla stessa persona avere più di una delega.

Non è consentito deliberare sulle questioni non presenti nell'ordine del giorno, almeno che siano presenti $\frac{3}{4}$ dei soci dell'associazione che con la maggioranza assoluta votano a favore dell'introduzione del nuovo punto nel ordine del giorno.

Questo procedimento non riguarda seguenti questioni:

- elezione del Consiglio Direttivo
- scioglimento dell'Associazione

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo
- approva il bilancio consuntivo;
 - approva i regolamenti interni
 - approva le modifiche dello statuto

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- l'eventuale scioglimento dell'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aderenti .

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni.

Art. 11. –CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è formato da 5 membri:

un presidente, un vicepresidente, un tesoriere, un portavoce, un segretario, eletti, con le funzioni specifiche, dal Consiglio direttivo fra i propri componenti.

Il consiglio direttivo promuove e controlla l'attività e la realizzazione delle finalità dell'Associazione. Dura in carica 3 anni, rinnovabili.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici assembleari;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
 - stabilire gli importi delle quote annuali dei soci
 - controllare l'osservanza dello statuto
 - convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria.

Esso è convocato:

- dal presidente;
- da un terzo dei suoi componenti;

Convocazione del consiglio direttivo deve avvenire almeno 5 giorni dal suo svolgimento.

Consiglio direttivo potrà svolgersi in audio-conferenza o video-conferenza, dovendosi intendere con tale definizione quella particolare modalità di svolgimento della stessa ove i soggetti aventi diritto di intervenire siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti e audio/video collegati.

Ai fini della validità della stessa:

- nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi video-collegati nei quali

potranno affluire i soggetti aventi diritto;

- le modalità di collegamento audio/video dovranno consentire:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, di regolare lo svolgimento della votazione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli aventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- ai soggetti intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre membri. Se le votazioni dei membri del consiglio si dividono, il voto decisivo va al Presidente, che vota per l'ultimo, e se in tale situazione Presidente si è astenuto o non ha partecipato, allora la deliberazione non viene effettuata.

La deliberazione che riguarda l'incarico o dimissione del Presidente viene presa quando sono presenti tutti i membri del Consiglio

Di ogni riunione deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario

Art. 12. –IL PRESIDENTE

Il presidente dell'associazione viene eletto dal consiglio direttivo e dura in carica 3 anni rieleggibile ed è legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in

assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art.13. –SCOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 14. NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.